



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile - Esecuzioni

r.g. 1258 /2024

Il Giudice dell'esecuzione,

visto l'art. 559² c.p.c.,

nomina

quale custode giudiziario dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'**Avv. Mario Ielpo**, con studio a Milano in Viale Vittorio Veneto n. 22;

conferisce

al custode i seguenti compiti:

- **accedere senza indugio**, con l'ausilio della forza pubblica e di un fabbro – per l'eventuale sostituzione delle serrature – e insieme al perito, al bene pignorato, verificandone lo stato di conservazione e di occupazione;
- qualora l'immobile sia occupato da soggetto diverso dal debitore, accertare la presenza di un **titolo di occupazione** e della sua opponibilità al pignorante;
- curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o di godimento dei beni, laddove esistenti, **incassando, se dovuti, eventuali canoni** a carico degli occupanti;
- intimare **sfratto per morosità o licenza e sfratto per finita locazione**, previa autorizzazione del G.E.;
- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
- quando venga emesso l'ordine di liberazione da parte del G.E., provvedere a darvi esecuzione.

Detta attività verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo. I creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende nell'esecuzione dell'incarico, ad eccezione della somma di € 250,00 che si liquida sin d'ora a titolo di acconto in favore del professionista nominato.



Milano, 14 gennaio 2025

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Roberto Angelini

